

Pubblicato il 14/11/2022

N.00649 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 00868/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 868 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bologna Selene, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima sito in Palermo, via Notarbartolo, n. 5;

contro

- l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, Formez Pa Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali sono per legge domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

- di Diana Graffeo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) *quanto al ricorso introduttivo:*

«- del provvedimento con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 per il profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) n. 119 posti;

- della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente unitamente alla presentazione della domanda relative al profilo sopra precisato;

- del conseguente elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta

- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 per il profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) n. 119 posti;

- del provvedimento con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla ricorrente nelle date 11/12 maggio 2022;

-per l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata per il profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) n. 119 posti per il giorno 26 maggio 2022 ore 10 (sessione unica).

b) *quanto al ricorso per motivi aggiunti:*

«- del DDG n. 3656 del 15.09.2022, pubblicato sul sito istituzionale il successivo 16.09.2022 e sulla GURS il 30.09.2022 con il quale il DG della Funzione pubblica dopo avere approvato la graduatoria degli idonei nella quale figura ammessa con riserva l'odierna ricorrente ha poi dichiarato vincitori della selezione tutti i candidati che hanno superato la prova ad eccezione della ricorrente come da art. 2 e 3 del prefato DDG che dunque espressamente del pari si impugnano anche per siffatto aspetto;

- nonché per quanto occorrer possa e tenuto conto che gli stessi risultano già impugnati con l'atto introduttivo del presente giudizio, di tutti gli atti prodromici e

connessi ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno superato la prova scritta, la votazione attribuita a tali candidati per l'ammissione alla prova preselettiva, i verbali (ove redatti ed esistenti) contenenti le valutazioni di coerenza ed inerenza dei titoli presentati da ciascun candidato (sia per la fase preselettiva che per l'attribuzione del punteggio finale), i verbali (ove redatti ed esistenti) contenenti i criteri per la valutazione della coerenza ed inerenza di cui all'art. 6 comma 4 sub a del bando, nonché dell'avviso pubblicato il 6.10.2022 con il quale i soli vincitori sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, del Formez Pa Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della p.a.;

Vista la domanda cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli artt. 49 e 55 c.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti i decreti presidenziali n. 328 e n. 590 del 2022;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza camerale del 9 novembre 2022 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- correttamente l'Amministrazione con l'art. 3 della graduatoria impugnata con i motivi aggiunti ha evidenziato che la nomina tra i vincitori della candidata Bologna Selene, inserita in graduatoria con riserva in esecuzione dell'ordinanza di questo T.a.r. n. 387/2022 del 23 giugno 2022, resta subordinata alla definizione del giudizio di merito in senso favorevole alla candidata;

- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per la ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;

Ritenuto che le questioni prospettate necessitino dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, ex art. 55, comma 10 c.p.a.;

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione – con modalità diverse dalla PEC -- del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

-- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

-- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

-- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

-- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

-- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*home page* del sito venga

inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra tutte le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023.

Onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

la sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo difensore costituito nell'interesse della Dott.ssa Bologna Selene attesta che la presente copia informatica della Ordinanza n. 649/2022 depositata dal TAR Sicilia Palermo in seno al ricorso RG 868/2022 dalla medesima proposto è conforme all'originale informatico presente nel suddetto fascicolo informatico RG 868/2022 da cui è tratta